



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

L'ACCERTAMENTO CON

ADESIONE

AI

TRIBUTI LOCALI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2000
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/20000



CAPO PRIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Principi Generali

1. Il Comune di Busto Garolfo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo con la conseguenza che esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro valutare attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di un'eventuale soccombenza in caso di ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dello stesso, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 – Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del Tributo.



Art. 4 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio tributi con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione ed il periodo di imposta cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, ad accertamento formato, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia allo stesso un invito a comparire. L'invito è comunicato con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta allo stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente, in sede di contraddittorio, ha la facoltà di richiedere la definizione dei rapporti tributari relativi anche ai periodi d'imposta successivi a quello/i in esame fino a ricomprendere il secondo anno d'imposta precedente a quello della redazione dell'atto di accertamento con adesione da parte dell'ufficio.



3. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo e, nel caso della tassa rifiuti, l'iscrizione a ruolo.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula invito a comparire.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, costituisce rinuncia della stessa definizione dell'accertamento con adesione.
8. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 3, perde efficacia.

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare apposito atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs 507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente



regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è il ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile del tributo e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'Ufficio, qualora accolga l'istanza di rateizzazione, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.
7. In caso di omesso pagamento anche di una sola delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione della sanzione di cui al successivo articolo 10. In tal caso il comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 9 – Effetti sulla definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO TERZO

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.



2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate, sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. I contenuti del presente regolamento diverranno operativi a decorrere dal 1/1/2001.
2. Il regolamento è soggetto a duplice pubblicazione prevista dall'art. 88 del vigente statuto comunale.
3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente.